



Prefettura di Firenze

PREMESSO che il prossimo 21 dicembre si svolgerà presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, l’incontro di calcio valido per il Campionato di serie A, stagione 2024/2025, tra le squadre “ACF Fiorentina vs Udinese Calcio”;

VISTA la circolare rischi manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno n. 142066 dello scorso 11 dicembre con cui si attribuisce al suddetto incontro di calcio il “rischio 3”;

TENUTO CONTO che, stante l’attribuzione del suddetto livello di rischio, sussiste una potenziale situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica connessa:

- al consumo di bevande alcoliche e alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro nonché all’uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie idonee ad offendere e/o arrecare danno a cose e persone;
- all’uso inappropriato di spray urticanti;

VISTA la nota n. 158070 inviata dalla Questura di Firenze in data 17 dicembre 2025 relativa alla richiesta di valutare l’adozione di misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio Franchi nonché il divieto all’interno dello stadio ed all’esterno dell’impianto sportivo di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

PRESO ATTO dell’analisi svolta dai rappresentanti delle Forze di polizia nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in data 16 dicembre 2025;

RITENUTO pertanto di dover adottare, nell’occasione, misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree limitrofe allo stadio “Artemio Franchi”, in particolare, il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio Franchi nonché il divieto all’interno dello stadio ed all’esterno dell’impianto sportivo di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

RILEVATO che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 2 del T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

dalle ore 14.00 del 21 dicembre 2025 fino alle ore 21.00 del 21 dicembre 2025 è vietata:



Prefettura di Firenze

1) la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio "Artemio Franchi", nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ogetti - Viale Righi - Viale Volta;

2) la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio Franchi ed all'esterno dell'impianto sportivo lungo il perimetro indicato al precedente punto 1).

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione, sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.P.S., sopracitato.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 17 dicembre 2025

p. IL PREFETTO *a.p.c.o.*
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Pitaro)